

D.C.P. n° 134 del 5.12.2001  
D.C.P. n° 159 del 4.12.2002  
D.C.P. n° 142 del 2.12.2004  
D.C.P. n° 54 del 3.05.2006

## **INDENNIZZO E PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICATA REGOLAMENTO PROVINCIALE**

### **ART 1) NORME GENERALI**

La presente normativa regola l'indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvaticata alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni .

Sono da intendersi produzioni agricole ai fini dell'indennizzo tutte le colture erbacee ed arboree in campo.

Sono da intendersi opere approntate sui terreni ai fini dell'indennizzo, le opere non permanenti e specificatamente realizzate per il tempo ed il tipo di coltivazione in atto, approntate a supporto delle produzioni, con esclusione delle opere idrauliche.

### **ART 2) COMPETENZE IN MATERIA DI INDENNIZZO**

L'indennizzo dei danni, ai sensi combinato disposto L.R. 3/2001 e circolare regionale 24.5.2001 prot. 16740, è:

a) A carico della Provincia nel caso di danni verificatisi negli istituti di cui ai punti a-b e c art 14 L.R. 26/93 ( oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione selvaggina );

b) A carico della Provincia per il 90% e per il restante 10% dei rispettivi A.T.C. per i danni che si siano verificati sui loro territori a gestione programmata ( comprese le zone di rifugio ed ambientamento della selvaggina istituite ai sensi D.G.R. 19.7.94 n° 54912 ) ;

c) A carico dei titolari delle strutture venatorie territoriali private di cui agli art 19 e 38 qualora si siano verificati nei fondi inclusi nelle rispettive strutture ( aziende faunistiche );

d) A carico dei proprietari o conduttori dei fondi di cui all'art 37 L.R. 26/93 ( fondi chiusi ) qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

e) A carico dei titolari delle zone addestramento cani e gare cinofile di cui all'art 21 L.R. 26/93 qualora si siano verificati nei fondi inclusi in dette zone.

Sempre ai sensi L.R. 3/2001 non sono ammesse richieste di indennizzo dei danni sui nuovi impianti che fruiscono dei finanziamenti U.E. che devono già prevedere, nella domanda di contributo, le opere di difesa dei danni praticabili dalla fauna selvatica.

### **ART 3) QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO - PERIZIE**

I danni andranno quantificati mediante perizie effettuate da tecnici incaricati dalla Provincia ai sensi L.R. 3/2001..

Il danno verrà valutato con i normali metodi agronomici, tenendo come riferimento valori medi e valutando gli eventuali minori costi di produzione sostenuti dal richiedente.

### **ART 4) FINANZIAMENTO DELLA SPESA ED EROGAZIONE INDENNIZZO**

La Provincia farà fronte all'indennizzo dei danni di propria competenza nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio

riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia e comunque nel limite massimo di € 10.330 per richiedente

In ogni esercizio finanziario la Provincia provvede all'erogazione degli indennizzi ritenuti ammissibili per danni verificatesi dall'1.1 al 31.12 dell'anno precedente.

L'erogazione dell'indennizzo avviene in unica soluzione nei tempi tecnico-amministrativi necessari.

Le province provvedono a trasmettere agli A.T.C. l'elenco delle richieste e degli indennizzi riguardanti terreni di loro competenza.

Gli A.T.C. provvedono all'erogazione del 10% dell'indennizzo di loro competenza entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi.

#### **ART 5) DENUNCIA DEL DANNO**

Il danno va denunciato alla Provincia entro e non oltre 10 gg dal suo verificarsi.

Tale denuncia è contestuale alla richiesta di liquidazione dell'indennizzo.

In caso di danno prolungato nel tempo la Provincia potrà, d'intesa con il richiedente, differire nel tempo la data del sopralluogo al fine di una valutazione piu' compiuta dell'indennizzo.

Non saranno prese in considerazione denunce tardive e cioè inoltrate allorquando sia mutato il ciclo produttivo della coltura danneggiata od in tempi tali da non consentire al perito un'adeguata valutazione delle cause del danno o in ogni caso denunce che dovessero pervenire a meno di 15 giorni dalla raccolta del prodotto, in tal caso comunque dovrà essere, sulla richiesta, evidenziata l'urgenza del sopralluogo.

Qualora il danno si manifesti nella fase di semina e/o emergenza e si rendesse necessaria una risemina, l'istanza andrà recapitata tramite fax o direttamente all'ufficio e la risemina andrà differita di almeno 7 giorni lavorativi dalla data di recapito della domanda o concordata con il perito incaricato del sopralluogo.

Non verranno valutati danni in caso di mancato rispetto della procedura denunciata.

#### **ART 6) BENEFICIARI**

La richiesta di indennizzo può essere presentata esclusivamente da imprese agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA.

#### **ART 7) ISTANZA DI INDENNIZZO**

La richiesta di indennizzo dovrà essere presentata in carta semplice su apposito modulo predisposto dall'ufficio.

L'istanza potrà essere presentata, in caso di urgenza, anche tramite fax o recapitata direttamente agli uffici.

Ad essa dovrà comunque seguire l'invio dell'originale in carta semplice.

La domanda dovrà essere corredata da:

1- versamento sul c/c postale n° 284265 di euro 70 ( L. 135.539 ) intestato alla Provincia di Cremona a titolo di rimborso spesa sopralluogo;

2- mappa indicante i terreni interessati dal danno;

3- copia documento di identità del richiedente.

L'istanza dovrà contenere i seguenti dati:

-estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

-il titolo di conduzione;

- il n° di recapito telefonico;
- la destinazione faunistica dei terreni danneggiati ( oasi provinciale, zone di ripopolamento e cattura, az. faunistiche, fondi chiusi, zone addestramento cani , terreno a caccia programmata );
- il tipo di coltura danneggiata e la causa del danno;
- l'individuazione catastale della coltura danneggiata;
- la presunta quantificazione del danno;
- gli interventi messi in atto per prevenire il danno;

#### **ART 8) PRIORITA'**

In caso di insufficienza delle risorse finanziarie verranno indennizzati i danni secondo le seguenti priorità:

- a) danni causati da selvaggina;
- b) danni causati da fauna selvatica laddove il richiedente ha aderito ai rispettivi piani di contenimento;
- c) altri danni subiti da soggetti non aderenti ai piani di contenimento.

Nell'ambito di ogni singola categoria è demandato al Comitato di cui all'art. 26/2 L. 157/92 la definizione di ulteriori priorità necessarie.

Il Comitato potrà altresì decidere di ridurre la % di indennizzo valutando le necessità e la situazione contingente.

Qualora le risorse siano disponibili per tutte le istanze l'indennizzo è pari al 100% del danno subito detratta la franchigia di cui all'art 11.

#### **ART 9) ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA**

L'istanza viene archiviata nei seguenti casi:

- Denuncia tardiva del danno ( art.5)
- raccolta o rimozione della coltura danneggiata prima del sopralluogo da parte dei periti.
- richieste su terreni per i quali l'indennizzo dei danni non compete alla Provincia;
- in ogni caso in cui per incompletezza dei dati o documenti non sia possibile definire l'istruttoria della pratica o non sia possibile organizzare un sopralluogo in tempi brevi.
- Per omesso pagamento della somma di 70 euro ( L. 135.539 ) quale rimborso spese per sopralluogo.

#### **ART 10) SOPRALLUOGO**

La data del sopralluogo viene tempestivamente comunicata al richiedente che può parteciparvi anche accompagnato da tecnici di fiducia.

La valutazione dell'indennizzo dovrà essere comunque effettuata sempre in contraddittorio con la parte richiedente.

Non sono prese in considerazione perizie di parte che non siano presentate unitamente alla richiesta di indennizzo o che siano state inoltrate in periodo successivo alla data del sopralluogo.

Sopralluogo avvenuto la Provincia invia copia della perizia al richiedente che ha tempo 10 giorni dal ricevimento per presentare eventuali osservazioni o memorie in merito.

Alternativamente all'invio può considerarsi valido il rilascio di copia della perizia all'interessato da parte del tecnico incaricato dalla Provincia durante la stima del danno, in seguito al quale permangono i 10 giorni per eventuali scritti difensivi.

#### **ART 11) ESCLUSIONE DALL'INDENNIZZO**

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in istituti di tutela di cui all'art. 14/1 L.R. 26/93 e succ. mod. ( z.r.c o Oasi Provinciali ) quantificati in meno di 250 € per richiedente.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in altri territori quantificati in meno di € 515.

Per danni superiori a tale importo viene liquidato un indennizzo pari all'importo stimato detratta la franchigia di 250 o 515 euro.

Chi riceve il contributo per opere e sistemi di prevenzione non ha diritto all'indennizzo del danno.

#### **ART 12) SISTEMI ED OPERE DI PREVENZIONE**

Su istanza dei proprietari o conduttori dei fondi possono essere concessi, nell'ambito dei casi previsti dalla L.R. 3/2001, contributi per l'adozione di misure di prevenzione per la difesa delle produzioni agricole.

Si intendono per sistemi di prevenzione tutte quelle strutture e/o azioni finalizzate alla sola riduzione dell'impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche e/o domestiche inselvatichite, che abbiano efficacia comprovata in ordine alla riduzione del danneggiamento di colture agricole senza prevedere la cattura e/o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno o qualunque altra azione se non il semplice allontanamento.

#### **ART 13) BENEFICIARI**

La richiesta di contributo può essere presentata esclusivamente da imprese agricole regolarmente iscritte al registro imprese presso la CCIAA.

#### **ART 14) ISTANZA DI CONTRIBUTO**

La richiesta di contributo deve essere presentata in carta **semplice** su apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Le istanze devono contenere:

- gli estremi anagrafici e fiscali del richiedente;
- il n° di recapito telefonico;
- il titolo di conduzione dei terreni;
- l'individuazione catastale dei terreni interessati;
- la destinazione faunistica dei terreni ( vedi art. 7 ) ;
- il tipo di coltura che si intende proteggere;
- la principale causa del danno;
- il tipo di intervento che si intende adottare;
- la quantificazione economica dell'intervento.

L'istanza deve essere corredata da:

- relazione tecnica illustrante l'intervento di prevenzione, le sue finalità ed il preventivo dettagliato di spesa;
- copia del documento di identità del richiedente.

#### **ART 15) ISTRUTTORIA**

La Provincia, in base alla valutazione dei tecnici, esprime giudizio di idoneità sugli interventi preventivati e determina l'entità del contributo ammissibile anche sulla scorta di parametri tecnici che facciano riferimento a valori medi di mercato.

Per l'istruttoria si fa riferimento ai sistemi indicati nell'allegato A.

Per interventi diversi e per danni causati da specie diverse si esprimerà un idoneo specifico parere.

La liquidazione del contributo avverrà su presentazione di idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e previo collaudo dei tecnici.

La Provincia può subordinare l'erogazione dell'indennizzo dei danni alle colture agricole ( florovivaismo, orticoltura ... ecc.) alla realizzazione di interventi di prevenzione proposti dalla Provincia stessa.

#### **ART 16) FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PREVENZIONE**

La Provincia farà fronte all'indennizzo per gli interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole su territori di propria competenza, così come individuate nell'art 1, nei limiti della dotazione finanziaria messa a bilancio riguardante le spese per le funzioni trasferite in materia di caccia e comunque nel limite massimo del 60% del costo documentato degli interventi proposti ed autorizzati e per un importo massimo di euro 10.330 (L. 20.001.670) per ogni intervento.

#### **ART 17) OPERE IN ECONOMIA**

Esclusivamente per gli interventi di prevenzione sono soggetti a contributo anche le opere in economia realizzate dall'imprenditore e definite nell'ambito dell'intervento di prevenzione nella misura massima del 50% del costo dell'intervento.

Tali opere dovranno comunque essere chiaramente distinte sia nel preventivo che nel consuntivo di spesa e documentate.

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'INDENNIZZO E LA PREVENZIONE DEI  
DANNI DA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHTA**

**ALLEGATO A**

**Storno**

<b>sito di applicazione</b>	<b>sistema di prevenzione</b>
Vigneti e/o frutteti e coltivazioni di pomodoro	Dissuasori acustici(cannoncini detonanti, StopVogel)
	Dissuasori visivi (nastri, zimbelli)
	Sistemi misti che prevedono l'utilizzo contemporaneo dei sistemi citati ai punti precedenti
	Foraggiamento artificiale alternativo

**Corvidi**

<b>sito di applicazione</b>	<b>Sistema di prevenzione</b>
Coltivazioni preraccolto (es. cucurbitacee)	Repellenti specifici
	Foraggiamento artificiale alternativo
	Dissuasori acustici(cannoncini detonanti, stopvogel)
Coltivazioni post semina	Foraggiamento artificiale alternativa(falsa semina)
	Dissuasori acustici(cannoncini detonanti,stopvogel)
	falco meccanico o sistemi simili

**Lepre**

<b>sito di applicazione</b>	<b>sistema di prevenzione</b>
Coltivazioni preraccolto	Repellenti specifici
Arboreti e/o frutteti	Shelter
	Foraggiamento artificiale
Intere aree	Recinzioni elettriche

**Fagiano**

<b>sito di applicazione</b>	<b>sistema di prevenzione</b>
Coltivazioni preraccolto	Repellenti specifici
	Foraggiamento artificiale

**Nutria**

<b>sito di applicazione</b>	<b>sistema di prevenzione</b>
Coltivazione preraccolto	Repellenti specifici
Arboreti e/o frutteti	Shelter
	Foraggiamento artificiale
Intere aree	recinzioni elettriche

**Piccione domestico**

<b>sito di applicazione</b>	<b>sistema di prevenzione</b>
Coltivazione preraccolto	Repellenti specifici
	Foraggiamento artificiale
Coltivazioni post semina	Dissuasori acustici(cannoncini detonanti,stopvogel)
	Foraggiamento artificiale alternativo(falsa semina)